

CIRCOLARE 4/2026

Gentili Clienti,

con la presente Circolare vi presentiamo alcune informazioni utili e alcune novità, a nostro avviso le più rilevanti, emerse nelle ultime settimane.

L'ESSENZIALE IN BREVE



- Gestione IVS artigiani e commercianti – aliquote 2026
- Gestione separata INPS – aliquote 2026
- Obbligo di qualificazione SOA
- Rimborso spese di trasferta

Contributi previdenziali per artigiani e commercianti – Aliquote 2026

Con la circolare n. 14 del 9 febbraio 2026, l'INPS ha pubblicato le aliquote contributive applicabili per il 2026 e gli importi minimi e massimi per gli iscritti all'assicurazione pensionistica ("IVS" in breve) per artigiani e commercianti:

Reddito	Titolari, soci e coadiutori familiari	
	Artigiani	Commercianti
Fino a 56.224,00 €	24%	24,48%
da 56.225,00 € a 93.707,00 € <u>OPPURE</u> da 56.225,00 € a 122.295,00€ (*)	25%	25,48%

(*) Per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti dal 1° gennaio 1996..

È stata eliminata l'aliquota ridotta per i coadiutori familiari con meno di 21 anni.

Gli **importi fissi** dovuti per il 2026 sono:

- **Artigiani:** 4.521,36 €;
- **Commercianti:** 4.611,64 €.

Contributi previdenziali Gestione Separata – Aliquote 2026

Per l'anno 2026, il reddito annuo massimo soggetto a contribuzione è di **122.295,00** euro e il reddito annuo minimo è di **18.808,00** euro.

Le aliquote contributive per il 2026 sono le seguenti:

Situazione del contribuente		Aliquota 2025	Aliquota 2026
In pensione o iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie		24%	24%
Non iscritto ad altre forme pensionistiche obbligatorie	Titolare di Partita IVA	26,07%	26,07%
	Non titolare di Partita IVA per il quale NON è previsto un contributo extra per la DIS-COLL	33,72%	33,72%
	Non titolare di Partita IVA per il quale è previsto un'aliquota aggiuntiva DIS-COLL	35,03%	35,03%

SOA – Obbligo di qualificazione

In Italia la qualificazione SOA è obbligatoria per le imprese che intendono partecipare ad appalti pubblici di lavori per importi superiori a 150.000 euro. Essa attesta ufficialmente che l'impresa possiede i requisiti tecnici, economici e organizzativi necessari. La certificazione viene rilasciata da apposite società autorizzate (società SOA), ha una validità di cinque anni ed è soggetta a una verifica intermedia dopo tre anni. La qualificazione è rilasciata per categorie di lavori e per classifiche di importo: un'impresa può quindi concorrere solo negli ambiti e nei limiti per i quali è qualificata.

Rimborso spese di trasferta

Per quanto concerne le spese di trasferta, la normativa prevede tre differenti modalità di rimborso delle spese sostenute dal lavoratore dipendente¹:

- il metodo forfettario;
- il metodo analitico;
- il metodo misto.

Il legislatore differenzia poi le trasferte in base al fatto che esse si svolgano nel territorio del comune dove la società ha la sede, in un altro comune, ma sempre sul territorio nazionale, oppure all'estero. In generale, la legislazione penalizza le trasferte su territorio comunale, in quanto prevede che le indennità o i rimborsi derivanti da questa fattispecie concorrano interamente a formare reddito da lavoro dipendente, ad eccezione dei rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti rilasciati dal vettore (per esempio, biglietti dell'autobus o treno). Per il datore di lavoro, questi rimborsi costituiscono spese per prestazioni di lavoro e sono, quindi, interamente deducibili dal reddito di impresa.

A seconda che la trasferta avvenga presso un altro comune italiano oppure all'estero, il legislatore dettaglia poi le modalità di rimborso a seconda del metodo adottato.

Una prima possibilità di rimborso è data dal metodo forfettario, il quale prevede di corrispondere al lavoratore un'indennità fissa giornaliera a titolo di rimborso spese. L'importo massimo dell'indennità, affinché essa non contribuisca alla formazione dell'imponibile per il lavoratore, è determinato per legge in 46,48 euro se la trasferta avviene su territorio nazionale e in 77,47 euro per le trasferte all'estero. Tale somma è intesa esclusivamente come rimborso per le spese di vitto e alloggio. Eventuali ulteriori rimborsi relativi alle spese di viaggio sono ammessi a condizione che esse siano comprovate analiticamente tramite documenti validi (ad esempio, biglietti del treno) e non costituiscono base imponibile in capo al lavoratore. Al dipendente può essere altresì corrisposto un rimborso chilometrico in caso di utilizzo di auto o moto. Se il datore di lavoro decidesse di corrispondere un'indennità maggiore rispetto alle soglie sopra menzionate, solo la parte eccedente concorrerà alla formazione dell'imponibile del lavoratore.

In caso di rimborso analitico, l'azienda provvederà al rimborso delle singole spese sostenute dal lavoratore durante la trasferta sulla base di adeguata documentazione fornita dallo stesso. In tal caso, l'importo rimborsato non concorre a formare reddito da lavoro dipendente a prescindere dal suo ammontare. Per quanto riguarda le spese non documentabili

¹ In questo caso, i co.co.co. vengono assimilati ai lavoratori dipendenti

(ad esempio, spese telefoniche), il rimborso non concorre alla formazione dell'imponibile fino ad un importo giornaliero di 15,49 euro per le trasferte in Italia e di 25,82 euro per le trasferte all'estero.

Infine, si può optare per il metodo misto che combina i due precedentemente descritti. In tal caso, l'importo della quota di rimborso forfettaria viene ridotta di 1/3 rispetto agli importi precedentemente descritti in caso di rimborso di spese di vitto o alloggio, nonché in caso di vitto o alloggio forniti gratuitamente, e di 2/3 in caso vengano rimborsate spese sia di vitto che di alloggio.

Per l'azienda, i costi derivanti dai rimborsi forfettari sono interamente deducibili dal reddito d'impresa, mentre quelli derivanti da rimborsi analitici delle spese di trasferta sono deducibili fino al limite giornaliero di 180,76 euro per le trasferte su territorio nazionale e di 258,23 euro per le trasferte all'estero.

Particolare attenzione va prestata alle modalità di pagamento che il lavoratore deve utilizzare al fine di usufruire dell'esenzione dalla formazione del reddito imponibile dei rimborsi spese in caso di applicazione del metodo analitico. Esse, infatti, dovranno essere pagate **esclusivamente con mezzi tracciabili** quali bonifici bancari, postali, carte di credito, di debito, prepagate o assegni. Allo stesso modo, affinché esse continuino ad essere deducibili dal reddito d'impresa, le spese di vitto e alloggio, così come quelle relative a mezzi di trasporto non di linea quali NCC o taxi, dovranno essere sostenute dal lavoratore tramite i suddetti mezzi di pagamento tracciabili. È importante notare come le modifiche non interessino i limiti massimi di deducibilità dei rimborsi analitici delle spese di trasferta che restano immutati a 180,76 euro al giorno per le trasferte in Italia, ma fuori dal territorio del comune dove l'impresa ha la sede, e 258,23 euro al giorno per le trasferte all'estero.

Il **pagamento in contanti della fattura o del servizio utilizzato rischia, quindi, di comportare una doppia imposizione** della spesa sia in capo al dipendente, per cui concorrerà alla formazione del reddito imponibile, sia per l'impresa che non potrà più dedurla dal reddito d'impresa.

Inoltre, si specifica che la nuova disciplina riguardante le modalità di pagamento tracciabili si applica anche **alle spese di rappresentanza e gli omaggi**.

Alcune spese, tuttavia, restano esentate dall'obbligo di tracciabilità. Si tratta, ad esempio, delle spese per i biglietti dei mezzi pubblici, parcheggi, ecc. Affinché tali costi restino rimborsabili al dipendente senza aggravii fiscali e deducibili per l'azienda, è tuttavia necessario che essi risultino inerenti all'attività lavorativa e documentate con appositi documenti.

Infine, la disciplina relativa ai mezzi di pagamento tracciabili trova applicazione **solo** per i rimborsi delle spese sostenute in Italia. Per le trasferte estere **non** vige l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti.

Tutti i nuovi vincoli alle modalità di pagamento si applicano, nel rispetto delle singole normative, sia ai fini IRPEF/IRES che IRAP.

Le peculiarità del lavoratore autonomo

A partire dal 2025, i costi sostenuti dal professionista e addebitati analiticamente al committente² **non** concorreranno più alla formazione del reddito da lavoro autonomo **se sostenuti con mezzi di pagamento tracciabili**. Di conseguenza, tali somme non saranno più comprese nell'imponibile sul quale si calcola la ritenuta di acconto da operare. In aggiunta, i costi sostenuti dal professionista, e successivamente rimborsati dal committente, **non** saranno neanche più deducibili dal reddito del lavoratore autonomo diventando, quindi, sostanzialmente "neutrali": non imponibili, ma neppure deducibili. È fondamentale ricordare, tuttavia, che questa neutralità, trova applicazione **solo** nel caso in cui i pagamenti siano "anticipati" dal professionista tramite mezzi di pagamento tracciabili. In caso contrario, le spese sostenute rimarranno indeducibili ma i rimborsi ricevuti saranno considerati imponibili ai fini fiscali.

Questo cambiamento non si applica né ai fini **IVA**, e quindi tali somme restano incluse nel volume di affari IVA del professionista, né ai fini del calcolo dell'**imponibile previdenziale** per la cassa di competenza del lavoratore autonomo. L'intento del legislatore rimane, così come nel caso del lavoratore dipendente, quello di incentivare l'uso di mezzi tracciabili. Per questo motivo, affinché i costi rimborsati al professionista siano deducibili dal reddito del **committente**, essi devono essere sostenuti con modalità tracciabili.

Facendo un esempio, qualora il lavoratore autonomo addebitasse all'impresa committente costi sostenuti in contanti, essi **non potrebbero essere dedotti dal reddito d'impresa né dal reddito del professionista che dovrebbe, tuttavia, tassarli.**

Caso specifico: un professionista che non incassa una fattura da un cliente insolvente, può dedurre i costi sostenuti e addebitati al committente solo se le spese erano state sostenute con mezzi di pagamento tracciabili.

Non rientrano nel nuovo obbligo di tracciabilità le spese sostenute e poi addebitate forfettariamente al committente. Di conseguenza, i rimborsi forfettari concorrono alla formazione del reddito e i costi sostenuti sono deducibili per il professionista nella misura fiscalmente riconosciuta e per un massimo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono altresì deducibili dal reddito da lavoro autonomo, a prescindere dal metodo di pagamento, i costi **non** addebitati al cliente, fatto salvo il principio di inerenza.

Per quanto riguarda i limiti alla deducibilità dal reddito del committente, si dovrebbero applicare le stesse soglie giornaliere valide in caso di lavoratori dipendenti: 180,76 euro per le trasferte in Italia e 258,23 euro per quelle all'estero. Su questo aspetto, tuttavia, ci si attendono ulteriori chiarimenti normativi.

La sintesi nell'ottica del professionista:

² Si pensi al caso dell'avvocato o commercialista che si reca in trasferta per conto di un cliente

	Rimborsi analitici (pagamento tracciabile)		Rimborsi forfettari (nessuna variazione)	
	Fino al 2024:	Dal 2025:	Fino al 2024:	Dal 2025:
Irpef +addizionali	imponibile con ritenuta +costo deducibile	non imponibile +costo NON deducibile	imponibile con ritenuta +costo deducibile	imponibile con ritenuta +costo deducibile
IVA + eventuale contributo integrativo	Imponibile	imponibile	Imponibile	imponibile

Regime Forfettario:

Visto che la norma vigente **non** fa riferimento in nessun modo all'art. 1 comma 64 della L. 190/2014, cioè l'articolo di legge che disciplina questo regime fiscale, a fini prudenziali, e in attesa di un chiarimento esplicito da parte dell'Agenzia delle Entrate, è consigliabile continuare a considerare nell'imponibile i ricavi derivanti dai rimborsi addebitati al committente.

Le imprese individuali

Un ultimo caso da analizzare riguarda quello dei costi sostenuti, e successivamente addebitati in modo analitico al committente, da parte di imprese individuali. Le nuove norme non sono intervenute direttamente su questa fattispecie ma, dal combinato disposto delle nuove norme e delle intenzioni del legislatore, è intuibile che, affinché le spese sostenute possano essere dedotte da entrambi i redditi d'impresa, il mezzo di pagamento debba essere tracciabile³.

Per tali ragioni, pur in assenza, almeno al momento, di una norma o di una pronuncia dell'Agenzia delle Entrate specifica per le imprese individuali, è consigliabile organizzarsi per garantire la tracciabilità dei pagamenti anche in caso di costi addebitati al committente.

Strumenti di tracciabilità e prove di pagamento

Per concludere, è utile riassumere i metodi di pagamento che l'Agenzia delle Entrate classifica come tracciabili così come i documenti da conservare comprovante il mezzo utilizzato.

Con la Circolare 7 del 2021, l'Agenzia ha chiarito che sono considerati tracciabili i pagamenti effettuati tramite:

- versamento bancario o postale;
- carte di debito, credito o prepagate;
- assegni circolari o bancari;
- istituti di moneta elettronica autorizzati via smartphone.

³ Si ricorda che sia nel caso di rimborso a dipendenti che a professionisti, affinché il costo sia deducibile dal reddito d'impresa deve essere sostenuto, in modo comprovabile, con mezzi di pagamento tracciabili.

La medesima Circolare chiarisce anche quali sono i documenti di prova della modalità di pagamento utilizzata da conservare. Si tratta di:

- annotazioni in fattura, ricevuta o documento commerciale apportate dal fornitore o dal prestatore⁴;
- ricevute di carta di debito o credito;
- copie di bollettini postali e MAV;
- ricevute PagoPA;
- documenti bancari dai quali si può desumere la modalità di pagamento.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al vostro consulente.

Il vostro team di Consulenti

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.

⁴ Ad esempio, è sufficiente l'annotazione da parte del cedente/prestatore "pagamento avvenuto con mezzi tracciati". **Non** sono ammesse aggiunte manuali da parte del contribuente.